

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1994 DEL 28/11/2024

O G G E T T O

CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI UNA PORZIONE IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA IPPODROMO, N. 2 A SANDRIGO DA DESTINARE A CORSI PRE-PARTO E/O CORSI PER NEO-MAMME.

Proponente: UOS GESTIONE PATRIMONIO E INTERVENTI ANTINCENDIO E ANTISISMICA

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1937/24

Il Responsabile dell'U.O.S. "Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica" riferisce:

Premesso che questa Azienda ULSS, in qualità di soggetto attuatore delegato dalla Regione Veneto, sta realizzando, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M6.C1 – Investimento 1.1 "Case della Comunità", una serie di progetti, fra i quali la realizzazione della Casa della Comunità di Sandrigo;

Preso atto che, da ultimo, con Delibera n. 948 del 07/06/2024, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "Casa della Comunità di Sandrigo" – CUP I54E22000210008 – cod. aziendale prog. T803 - cod. regionale intervento M6C1_1.1_VI 20, trasmesso dal mandatario del RTI aggiudicatario – CNS Consorzio Nazionale Servizi;

Evidenziato che per poter ristrutturare l'attuale Centro Polifunzionale di Sandrigo al fine di realizzare la Casa di Comunità di Sandrigo, sono necessari alcuni trasferimenti provvisori di Servizi/Uffici, afferenti al Centro Polifunzionale, al di fuori dell'area di cantiere prevista;

Considerato che, nello specifico, risulta necessario reperire degli spazi da destinare ad attività socio-sanitarie per l'erogazione di corsi pre-parto e/o corsi per neo-mamme, attività facenti capo al Consultorio Familiare del Distretto Est;

Atteso che questa ULSS ha richiesto pertanto al Comune di Sandrigo la disponibilità di concedere in uso gratuito alcuni spazi dell'immobile di proprietà comunale sito in via Ippodromo, n. 2 a Sandrigo al fine di svolgere le suddette attività con cadenza bisettimanale;

Considerato che l'Amministrazione comunale di Sandrigo, mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 26/09/2024, ha accolto la richiesta dell'ULSS di acquisire in uso gratuito la sopraddetta porzione immobiliare, individuata catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Sandrigo - Foglio 6 Mapp. 337 e Mapp. 130 sub. 5 (porz.);

Ritenuto di aderire alla proposta del Comune di Sandrigo di sottoscrivere apposito contratto d'uso della porzione immobiliare in oggetto per la durata di 18 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto da utilizzare per due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00;

Precisato che le spese per le manutenzioni ordinarie e gli oneri per la custodia del locale oggetto della concessione saranno a carico dell'ULSS che, come previsto da contratto, rimborserà al Comune la quota forfettaria, riferita nello specifico alle spese per le utenze e per le pulizie, per la durata complessiva di 18 mesi, di Euro 5.400, 00 (da corrispondere mediante rate semestrali posticipate di Euro 1.800,00 ciascuna);

Sottolineato che le spese e i tributi inerenti e connessi alla registrazione del contratto verranno assunti e liquidati direttamente dall'ULSS come concordemente previsto nel contratto;

Visto lo schema di contratto, conforme alle intese intervenute, allegato e parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1), questa ULSS intende procedere all'approvazione ed alla sottoscrizione del medesimo con le modalità ed alle condizioni in esso previsto;

Preso atto che - ai sensi dell'art. 5 del Legge n. 241/1990 - è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e che per tale ruolo viene individuato l'ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio

presso l'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di acquisire in concessione d'uso gratuito la porzione immobiliare di proprietà del Comune di Sandrigo sita in via Ippodromo, n. 2 a Sandrigo censita catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Sandrigo - Foglio 6 Mapp. 337 e Mapp. 130 sub. 5 (porz.), per destinarla allo svolgimento di attività facenti capo al Consultorio Familiare Distrettuale comprendenti corsi pre-parto e per neomamme;
2. di sottoscrivere il contratto di regolamentazione della concessione d'uso della porzione di immobile, di cui al punto 1, nei termini ed alle condizioni precisate nello schema di contratto allegato e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
3. di prendere atto che, relativamente al periodo di vigenza dell'uso dell'immobile, previsto per 18 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, le spese per la manutenzione ordinaria e gli oneri per la custodia dei locali saranno a carico dell'ULSS;
4. di dare atto che la spesa relativa alla quota di rimborso al Comune, prevista nello specifico per le utenze e per le pulizie, quantificata forfettariamente in € 5400,00, esente IVA, per la durata del contratto verrà imputata al conto 5601000005 "Affitti passivi" e ripartita come di seguito:
 - con copertura nel Bilancio 2024 per la quota di Euro 600,00;
 - con copertura nel Bilancio 2025 per la quota di Euro 3600,00;
 - con copertura nel Bilancio 2026 per la quota di Euro 1200,00;
5. di dare atto altresì che le spese di registrazione del contratto, stimate complessivamente in circa € 250,00, verranno imputate al conto 5803000020 "Imposte e tasse" con copertura nel Bilancio 2024;
6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Antonio Nardella, in servizio presso l'UOS Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica;
7. di demandare al Responsabile dell'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica tutti gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del suddetto contratto di concessione d'uso;

8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'USO GRATUITO NON ESCLUSIVO DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIALE IPODROMO 2, 36066 SANDRIGO DA ADIBIRE CORSI PRE PARTO DA PARTE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ___/08/2024, immediatamente eseguibile;

tra:

il **Comune di Sandrigo** (C.F. 95026510248 e P. IVA 00516260247) con sede in piazza G. Matteotti n. 10, in persona del Responsabile del Settore II, _____ nato/a a _____ il ___/___/____, in forza del decreto Sindacale N. ___ del ___/___/____, **di seguito denominato "Comune"**,

e

l'**Azienda ULSS N. 8 BERICA** (C.F. e P. IVA 02441500242) con sede legale in viale F. Rodolfi n. 37 a Vicenza, rappresentata da _____, nato/a a _____ () il ___/___/____, in qualità di _____, nominato/a con decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto in data ___/___/____ n. __, e domiciliata per la carica in Vicenza (VI), via Rodolfi n. 37, **di seguito denominata "Azienda"**;

premesso:

- che il Comune è proprietario di uno stabile presso viale Ippodromo 2 a Sandrigo, , censito nel N.C.E.U. del Comune di Sandrigo - foglio 6 mapp. 337 e, in parte, mapp. 130 sub. 5, destinato a Biblioteca comunale e altre sale di uso civico;
- che nell'edificio suddetto sono presenti delle sale di utilizzo civico che potrebbero essere destinate ad attività socio-sanitarie, come meglio individuate nella planimetria allegata alla presente;
- considerato che l'Azienda ULSS n. 8 Berica, a seguito dei trasferimenti provvisori legati alla realizzazione del cantiere della nuova Casa della Comunità di Sandrigo, necessita di reperire degli spazi al di fuori del centro polifunzionale di Sandrigo per l'erogazione di corsi pre-parto;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E PERTINENZE

Il Comune concede a titolo gratuito non esclusivo all'Azienda ULSS n. 8 Berica, come meglio sopra rappresentata, che accetta, l'uso e la gestione dei locali presso l'immobile di proprietà comunale censito nel N.C.E.U. del Comune di Sandrigo - foglio 6 mapp. 337 e, in parte, mapp. 130 sub. 5 meglio evidenziati nella planimetria allegata al presente contratto. I locali sono identificati nello specifico nella sala conferenze della biblioteca comunale e saranno concessi in uso per due giorni la settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00. È oggetto del presente contratto anche il soppalco di pertinenza della sala conferenze quale deposito di materiale utile all'attività in questione. Il Comune si riserva, comunque, l'uso dei locali come appena individuati per ogni eventuale futura necessità dell'Amministrazione comunale o per necessità di ordine e sicurezza pubblica o calamità con durata anche non continuativa nel tempo. L'Amministrazione, in tal caso, provvederà ad individuare altri locali idonei allo stesso uso previo sopralluogo e dichiarata idoneità dell'Azienda comodataria.

Il Comune attesta che i suddetti locali sono a norma rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio e dotati di certificato di agibilità, di cui fornirà copia all'Azienda.

ART. 2 – DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali concessi in uso dell'immobile oggetto del presente contratto saranno adibiti dall'Azienda ULSS n. 8 Berica, tramite il Consultorio Familiare del Distretto Est, esclusivamente all'esecuzione di corsi pre-parto e eventualmente corsi per neo mamme. L'Azienda dichiara di aver visionato l'immobile e che questo risulta in buono stato, esente da vizi e idoneo all'uso determinato dalle parti.

L'Azienda presenterà semestralmente al Comune di Sandrigo l'elenco delle date e orari in cui saranno effettivamente utilizzati i locali.

ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA, INNOVAZIONI E MODIFICHE

Considerato che i corsi in questione verranno svolti in giornate nelle quali il personale dipendente comunale è in servizio, con specifico riferimento alle utenze, l'Azienda ULSS N. 8 riconosce al Comune di Sandrigo l'importo forfettario di € 300,00= (trecento) mensili per complessivi € 5.400,00= (cinquemilaquattrocento) per i 18 (diciotto) mesi di durata del comodato a titolo di compartecipazione alle spese per le utenze e la pulizia. La somma dovrà essere versata in tre rate dell'importo di € 1.800,00= (milleottocento), ciascuna entro la fine del mese successivo al semestre di interesse.

E' vietato all'Azienda apportare qualsiasi modifica agli immobili di cui all'art. 1 senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale: l'Azienda potrà eseguire, a propria cura e spese, lavori di miglioramento degli immobili oggetto del presente contratto, lavori che dovranno essere conformi alla normativa vigente nazionale e locale, previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale e su presentazione di progetto, provvedendo inoltre all'acquisizione dei relativi pareri degli enti preposti.

Alla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, tutte le opere/migliorie/modifiche, si intenderanno acquisite automaticamente al Comune di Sandrigo senza che l'Azienda possa vantare alcuna pretesa di indennizzo o di risarcimento, salvo che il Comune disponga la remissione in pristino dei beni da parte dell'Azienda e con spese a carico della stessa.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire interventi migliorativi che si intenderanno ugualmente acquisiti ai beni dati in comodato, e quindi di proprietà comunale, dal momento del loro completamento.

L'Azienda si impegna a riconsegnare i locali nelle medesime condizioni nelle quali è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso restituendo i locali puliti ed in ordine.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria, a meno che queste ultime non siano conseguenza di danni provocati dagli utenti della porzione di immobile concesso in uso di cui all'art.1, e/o cattivo uso, incuria o trascuratezza ordinaria, in tali ultimi casi i costi saranno a carico dell'Azienda.

ART. 5 – MANLEVA

L'Azienda è costituita custode degli immobili di cui all'art.1 e si assume ogni responsabilità attinente all'uso degli stessi.

L'Azienda è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per i danni causati per sua colpa da fughe di gas, perdite di acque ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dei locali o dalla mancanza o non corretta manutenzione degli stessi o comunque dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente contratto.

Essa esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi provocati da terzi in genere.

Le parti convengono che l'immobile di cui all'art. 1, in quanto utilizzato per attività istituzionali dell'Azienda, trova copertura assicurativa relativamente ai rischi incendio e R.C. verso terzi e per danni all'immobile stesso durante l'orario di utilizzo nelle polizze opportunamente stipulate dall'Azienda stessa, per tutta la durata del contratto, i cui estremi la stessa Azienda si impegna a comunicare.

ART. 6 – EVENTUALE ASSUNZIONE DI PERSONALE

Nessun onere farà carico al Comune per la eventuale assunzione, a qualsiasi titolo, di personale da parte dell'Azienda.

ART. 7 – CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune ha ampia facoltà di controllo sull'immobile di cui all'art. 1 che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo dei propri organi.

L'Azienda dovrà consentire in qualsiasi momento l'accesso all'immobile di cui all'art. 1 da parte di personale autorizzato dal Comune e a ciò delegato, per qualsiasi controllo sul buon andamento della gestione, sull'osservanza delle condizioni contenute nel presente contratto e per la verifica dello stato di manutenzione dell'immobile.

Il Comune potrà far eseguire all'Azienda, sia all'interno che all'esterno, quei lavori ed opere che a suo giudizio insindacabile siano necessari per mantenere in perfetta efficienza i beni di cui all'art. 1: qualora si riscontrassero carenze manutentive dovrà indicarle all'Azienda che entro 15 (quindici) giorni dovrà eseguire i lavori. Scaduto 1 (uno) mese dalla comunicazione, senza che l'Azienda abbia effettuato gli interventi richiesti, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori suddetti addebitandone le spese all' Azienda.

ART. 8 – VIGILANZA

L'Azienda si impegna ad assicurare il dovuto e continuo controllo sulla conduzione dell'immobile onde evitare problemi a cose e a persone. Si impegna, in particolare a garantire il controllo dei rapporti con il vicinato, al fine di favorire il massimo inserimento degli utenti e ad evitare la possibile insorgenza di liti o controversie con gli altri utenti.

L'Azienda si impegna al rispetto della vigente legislazione inerente all'igiene, la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei conseguenti adempimenti gestionali e documentali previsti e ad essa connessi, nei confronti di chiunque svolga attività lavorativa a qualsiasi titolo nell'ambito della propria organizzazione nei luoghi oggetto del presente contratto. L'Amministrazione Comunale si dichiara conseguentemente esonerata da ogni responsabilità civile e penale derivante dal mancato rispetto da parte dell'Azienda degli obblighi sopra indicati.

L'Azienda si impegna ad informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che eccedono il normale funzionamento degli immobili di cui all'art. 1 o che in qualsiasi modo possano interessare l'Amministrazione Comunale.

ART. 9 – DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E/O CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato all'Azienda locare, cedere o trasferire a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l'immobile di cui all'art. 1, nonché cedere a terzi il presente contratto, salvo quanto previsto all'art. 2, per tutta la durata dello stesso.

ART. 10 – ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto l'Azienda dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale in viale F. Rodolfi n. 37 a Vicenza.

ART. 11 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica al contratto potrà essere effettuata esclusivamente mediante atto scritto che dovrà essere approvato con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – DURATA

Il presente contratto ha durata di **mesi 18** (diciotto) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso con esclusione del rinnovo tacito.

Alla scadenza ogni rapporto si intenderà risolto di diritto senza che nessuna delle parti abbia onere alcuno di invio di preavviso.

Alla scadenza, il presente contratto di comodato d'uso gratuito non esclusivo potrà essere eventualmente rinnovato, previo accordo scritto tra le Parti.

ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di pervenire alla risoluzione della presente convenzione,

previa semplice richiesta, in qualsiasi momento per ragioni proprie e di interesse pubblico. In tal caso il fabbricato dovrà essere lasciato libero da persone e cose entro 30 gg dalla data della stessa richiesta scritta.

In caso di inadempienza delle clausole/obblighi/condizioni previsti nel presente contratto il Comune invierà all'Azienda, mediante pec o lettera raccomandata, un avviso ad ottemperare nel termine di 10 giorni.

In caso di mancato riscontro il Comune invierà all'Azienda un 2° avviso nelle medesime modalità e trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni il Comune potrà avviare il procedimento di risoluzione del contratto.

ART. 14 – RICONSEGNA DEI LOCALI

L'Azienda dovrà conservare e riconsegnare l'immobile di cui all'art. 1 in buono stato impegnandosi, per il periodo di suo uso e gestione, a riparare e sostituire a sue spese tutto quanto si dovesse guastare, oltre ad effettuare tutti quegli interventi necessari ad evitare il deterioramento dell'immobile predetto per insufficiente manutenzione.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie inerenti all'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Vicenza.

ART. 16 – SPESE ACCESSORIE

Le spese di registrazione e bollatura del presente contratto sono a carico dell'Azienda.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto inerente al trattamento dei dati personali, si rinvia alla "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla Protezione dei Dati Personali", quale parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegatavi e di cui le parti dichiarano di essere a conoscenza.

ART. 18 – ASSENZA DI CAUSE DI CONFLITTO D'INTERESSE

Le parti dichiarano che non sussistono situazioni, anche potenziali o apparenti, di conflitto di interessi riferite al presente contratto.

ART. 19 – AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE DATI

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e art. 13 e ss. Regolamento UE n.2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione dei dati personali informa l'U.L.S.S. N. 8 che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il conferimento dei suddetti dati del contratto al Comune è obbligatorio in quanto necessari per l'esecuzione, la registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate del presente contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sandrigo. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell'esecuzione contrattuale, non potrà essere rivelato a terzi, eccetto che ai soggetti direttamente coinvolti, senza il preventivo accordo fra le parti.

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS 8 Berica informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'ULSS informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati –

Data Protection Officer – dell’Azienda ULSS 8 “Berica” è la Ditta: LTA S.r.l - con sede legale in Via della Conciliazione n. 10, cap: 00193 ROMA - e-mail di contatto: rpd@aulss8.veneto.it.

ART. 20 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sandrigo, li _____

per il Comune di Sandrigo
Il Responsabile del Settore II

Per l’Azienda ULSS n. 8 Berica
Direttore Generale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli:

ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AZIENDA, NOVAZIONI E MODIFICHE

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

ART. 5 – MANLEVA

ART. 9 – DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E/O CESSIONE DEL CONTRATTO


ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO

ART. 15 – FORO COMPETENTE

ART. 16 – SPESE ACCESSORIE


per il Comune di Sandrigo
Il Responsabile del Settore II

Per l’Azienda ULSS n. 8 Berica
Direttore Generale



BIBLIOTECA E PALAZZINA OSTI
COMUNE DI SANDRIGO

1



BIBLIOTECA E PALAZZINA OSTI COMUNE DI SANDRIGO

ISTRUZIONI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INCENDIO


Se si sviluppa un incendio nel luogo in cui vi trovate e non siete in grado di spegnerlo:

- avvertire il personale di servizio;
- raggiungere l'uscita seguendo i segnali indicatori posti lungo le vie di esodo.

Se udite il segnale di allarme e se:

- 1) Le vie di esodo sono praticabili:
 - raggiungete l'uscita seguendo i segnali indicatori;
 - evitate di gridare e di correre;
 - non tentate di raggiungere la vostra stanza.
- 2) Le vie di esodo sono impraticabili:
 - raggiungete la vostra stanza chiudendo bene la porta;
 - sigillate bene la porta con panni umidi per impedire il passaggio del fumo;
 - mantenate la vostra presenza affacciandovi alla finestra.

ATTENZIONE: è tassativamente vietato usare gli ascensori in caso di incendio.



Allarme antincendio

Voi siete qui



Percorso di uscita orizzontale



Percorso di uscita verso il basso



Estintore



Idrante a muro



Uscita di sicurezza



Punto di raccolta